

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice, dott. Luca Martinat, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 24264/2017 R.G. Civ.

avente per oggetto: cassetta di sicurezza, risarcimento del danno

promossa da:

X, elettivamente domiciliato in Torino, via Somis n. 12,
presso lo studio dell'avv.to Paolo Pautriè, che lo rappresenta e difende
in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione;

- ATTORE -

Banca Y, rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Rossini
presso il cui studio in Torino, via Santa Teresa n. 12, è elettivamente
domiciliata in forza di delega su foglio a parte allegato alla comparsa
di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

(si omettono le conclusioni delle parti)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nel presente giudizio X citava in giudizio banca Y. esponendo: 1) di detenere una cassetta di sicurezza presso la sede di corso Peschiera in Torino della convenuta; 2) che nell'aprile del 2016 presso tale sede vi fu un furto che coinvolse anche la sua cassetta di sicurezza con la complicità di due guardie giurate della società che avrebbe dovuto garantire la sicurezza; 3) che nella cassetta di sicurezza erano custoditi Euro 100.000,00 in contanti e gioielli e preziosi dal valore di Euro 122.140,00 circa; 4) di voler pertanto essere risarcito dell'intero danno patrimoniale patito nonché di quello non patrimoniale (stimato in Euro 60.000,00, in quanto i preziosi avevano grande valore affettivo appartenendo da molto tempo alla famiglia dell'attore), non essendo infatti valida la clausola contrattuale che limitava ad Euro 10.000,00 la responsabilità della Banca in caso di furto.

Banca Y quindi, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) di non essere responsabile del furto per aver adottato tutte le misure concretamente esigibili per evitare un furto (locale blindato, porta corazzata, chiavi particolari custodite presso un locale allarmato, impianto di allarme, impianto di videosorveglianza ...); 2) che il furto era stato reso possibile, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano del 27.01.2017 che si occupò del caso, non solo dalla complicità di due addetti della società di sicurezza, ma anche dalle eccezionali capacità delinquenziali dei ladri, con conseguente assenza di responsabilità in capo alla Banca (nessun suo dipendente, infatti, era stato coinvolto nel furto); 3) che, in ogni caso, il contratto con la Banca limitava ad Euro 10.000,00 il valore dei beni che potevano essere depositati, clausola che dunque non limiterebbe la responsabilità della convenuta quanto l'oggetto del contratto stesso, ragion per cui doveva ritenersi valida; 4) l'assenza di dolo o colpa grave rilevante ex art. 1229 c.c.; 5) la mancanza di prova in ordine all'effettiva esistenza dei beni asseritamente rubati all'interno della

cassetta di sicurezza e la mancanza di prova del loro effettivo valore; 6) la mancanza di prova in ordine al danno morale patito.

Con ordinanza collegiale del 16.02.2018 il Tribunale delle Imprese (inizialmente adito da parte attrice, che tuttavia immediatamente riconobbe l'errore), in replica all'eccezione di incompetenza per materia formulata da parte attrice, statuiva l'appartenenza della presente controversia alla cognizione del Tribunale ordinario e, ritenendo che la suddetta questione non coinvolgesse un incidente di competenza in senso tecnico ma la mera ripartizione interna degli affari all'interno del medesimo Ufficio giudiziario, rimetteva la causa avanti al Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.

Per completezza va solo al riguardo aggiunto che recentemente le S.U. della Corte di Cassazione hanno confermato la correttezza della decisione assunta dal Collegio avendo esse chiarito che "il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 cod. proc. civ." (Cass. S.U. n. 19882/2019).

La causa giungeva infine a decisione previa escussione di numerosi testi (tutti di parte attrice).

2) Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.

La responsabilità contrattuale della Banca per la custodia delle cassette di sicurezza è stabilita dall'art. 1839 c.c., secondo cui la Banca risponde per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito.

Nella fattispecie in esame l'evento che ha determinato la perdita dei beni custoditi nella cassetta di sicurezza è costituito da un furto.

Tale evento, tuttavia, non è suscettibile nel concetto di caso fortuito.

Infatti, consolidata giurisprudenza ha costantemente escluso che il caso fortuito, quale esimente della responsabilità della banca, potesse essere integrato dal furto, e ciò perchè trattasi di un evento sicuramente prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass. civ., sez. I, sent. 27/12/2011 n. 28835; ex multis: Cass. civ. sez. I, sent. 05/04/2005 n. 7084; Cass. civ., sez. I, sent. 27/08/1997 n. 8065; Cass. civ., sez. I, sent. 07/05/1992 n. 5421).

Nella fattispecie in esame, inoltre, è stato appurato in sede penale che il furto è stato reso possibile, oltre che dalla particolare bravura dei ladri, dall'indispensabile complicità di due addetti ai servizi di sicurezza dipendenti di Z, società cui Sicuritalia s.p.a. aveva subappaltato la gestione della cosiddetta control room addetta alla vigilanza sulla filiale della Banca: Sicuritalia, invece, era la società diretta appaltatrice del servizio da parte della convenuta.

Il fatto, poi, che la complicità nel furto non sia riconducibile a dipendenti diretti della Banca non vale ad escludere la responsabilità della stessa ex art. 1228 c.c. (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta), in quanto il debitore che si avvale nell'adempimento dell'obbligazione (ndr: nel caso di specie di custodia) di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi e colposi di costoro, indipendentemente dal fatto che questi ausiliari siano a lui legati da un rapporto di dipendenza o di altra natura (quale l'appalto o il subappalto).

Infatti, per pacifica giurisprudenza, "la responsabilità per il fatto doloso o colposo dell'ausiliario o del preposto si configura anche quando il nesso di occasionalità necessaria origina da un contratto di appalto d'opera stipulato tra il debitore e l'ausiliario o il preposto" (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n. 4298; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855).

La responsabilità per fatto dell'ausiliario (e del preposto) prescinde dunque dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato con il debitore, irrilevante essendo pertanto la natura del rapporto tra i medesimi intercorrente ai fini considerati, mentre al contrario fondamentale rilievo assume la circostanza che dell'opera del terzo il debitore comunque si sia avvalso nell'attuazione della propria obbligazione, ponendo la medesima a disposizione del creditore (con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590), sicchè la stessa risulti a tale stregua inserita nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio (da ultimo, sempre con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 6/6/2014, n. 12833; Cass., 26/5/2011, n. 11590).

In effetti, va detto che la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di tale terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa (non già sul principio della colpa nella scelta o nella vigilanza degli ausiliari: v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329) bensì sul principio cuius commoda eius et incommoda (ovvero dell'appropriazione o "avvilimento" dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione), comportante l'assunzione del rischio per i danni che al terzo (o al creditore) ne derivino (cfr. Cass., 27/8/2014, n. 18304, e, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 12/10/2018, n. 25375; Cass., 22/11/2018, n. 30161).

Nè, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale il debitore è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso dell'ausiliario (che della responsabilità del primo costituisce il presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un mero collegamento obiettivo (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 15/2/2000, n. 1682, e, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25373; Cass., 22/11/2018, n. 30161).

Per quanto precede, dunque, il preponente o il debitore risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose che al terzo preposto o al dipendente, della cui opera si è avvalso per l'adempimento della propria obbligazione negoziale, sono state rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al danneggiato, terzo o creditore; e cioè dei danni che il terzo preposto o il dipendente ha potuto a quest'ultimo arrecare in ragione di quel particolare contatto cui il medesimo è nei suoi confronti risultato esposto (cfr., con riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, Cass., 20/10/2014, n. 22222; Cass., 27/8/2014, n. 18304; con riferimento alla responsabilità della banca per l'attività del promotore finanziario, Cass., 22/11/2018, n. 3016; cfr. altresì Cass., 12/10/2018, n. 25373).

Alla luce di quanto precede, di conseguenza, la Banca risponde verso il cliente dell'operato infedele del terzo-ausiliario (appaltatore o subappaltatore) di cui si sia concretamente servita per l'espletamento di una parte delle obbligazioni (quella di custodia dei locali) che aveva assunto direttamente verso il cliente stesso.

Il fatto, poi, che il comportamento doloso sia imputabile ad un subappaltatore con cui la Banca non aveva diretto rapporto contrattuale (posto che il contratto d'appalto era intercorso con altra società, Sicuritalia, che poi aveva subappaltato a Z) non cambia la soluzione: la Banca, infatti, risponde

dell'operato degli ausiliari di cui si sia concretamente servita, e quindi anche della scelta del proprio appaltatore di subappaltare parte dei servizi ad un terzo ancora.

Nè del resto la Banca ha eccepito che tale subappalto abbia violato i termini contrattuali intercorsi con Sicuritalia ed infatti il contratto stipulato (doc. n. 6 parte convenuta) esplicitamente consentiva il subappalto a terzi di parte dei servizi oggetto del contratto (art. 2.4, 3 e seguenti).

In altre parole, la Banca era perfettamente consapevole del fatto che il proprio ausiliario avrebbe potuto a sua volta valersi di altri ausiliari (che dunque devono essere a loro volta considerati ausiliari della convenuta), e tale consapevolezza rende pertanto evidente la responsabilità della Banca per il fatto del proprio ausiliario ex art. 1228 c.c.

Peraltro, la responsabilità colpevole della Banca (che esclude la ricorrenza del caso fortuito) può essere desunta anche da altri elementi, quali l'accesso dei ladri al caveau tramite un muro in mattoni non protetto in modo adeguato (acciaio) nè munito di allarme, tanto che i malviventi hanno potuto agire per due giorni consecutivi, in periodo festivo, senza alcuna vigilanza da parte degli addetti alla sicurezza: tale circostanza assume particolare rilievo in questa sede.

Infatti, come emerge dalla ricostruzione del furto di cui al doc. n. 6.4 di parte attrice, la sala centrale della Z presso Milano aveva registrato l'accesso dei ladri presso la filiale della Banca e la messa "fuori scansione" del sistema di protezione della filiale, evento che i malfattori avevano già provocato nelle settimane precedenti, verosimilmente per testare il grado di allerta del personale di vigilanza, che tuttavia mai intervenne per verificare le cause delle anomalie registrate.

Del resto, pure la Cassazione penale, pronunciando sulla penale responsabilità dei ladri, dopo aver premesso che gli imputati "sono risultati fare parte di una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine e che i predetti associati hanno posto in essere un furto aggravato realizzato attraverso accesso abusivo al sistema informatico (disattivato) operato con il concorso dei dipendenti della Z, società incaricata del servizio di sicurezza del caveau di una filiale (OMISSIS) ove è stato realizzato il furto", ha affermato che "che il furto è stato reso possibile in ragione della disattivazione del sistema di allarme della filiale presidiato da personale della ditta Z (Cass. pen., 31295/2018).

La presenza di complici interni e come tali riconducibili alla sfera di responsabilità della Banca, dunque, rende evidente la responsabilità per colpa della stessa, colpa che anzi deve essere qualificata come grave alla luce sia della presenza di complici interni che degli altri profili di responsabilità sopra evidenziati ed in particolar modo, come emerso dalle indagini penali e dalle successive sentenze di condanna: il fatto che i ladri si siano introdotti nei locali della Banca attraverso un semplice muro in mattoni non adeguatamente protetto (nè elettronicamente nè a mezzo protezioni metalliche), il fatto che la via del furto fosse già stata seguita in passato da altri malviventi (anche se non riuscirono nell'impresa), la tardiva reazione da parte degli addetti alla sicurezza (che ha consentito ai ladri di operare praticamente per due giorni con la massima tranquillità), la mancata allerta del personale di vigilanza malgrado il segnale di allarme di "fuori scansione" (episodio peraltro pure occorso nelle settimane precedenti al furto all'evidente scopo di testare il grado di attenzione – evidentemente assai basso – degli addetti alla vigilanza), la breve disattivazione da parte dei malfattori del segnale d'allarme senza reazione alcuna, l'assenza di una ronda di vigilanza malgrado la presenza di eventi che avrebbero dovuto suggerire, quanto meno, un difettoso funzionamento del sistema complessivo di protezione e quindi la necessità di effettuare un controllo in loco ...

Ritiene, dunque, il giudicante che le concrete modalità del furto, malgrado le indubbe cautele progettuali apprestate dalla Banca al momento della ristrutturazione della filiale, siano tali da connotare di colpa grave l'operato complessivo della convenuta e dei suoi ausiliari (alcuni dei quali, anzi, complici dei ladri).

Risulta, pertanto, evidente che la Banca non possa che rispondere ex art. 1839 e 1228 c.c. del furto in esame, in quanto non solo non è emersa la prova del caso fortuito a giustificazione del furto, ma addirittura è emersa la prova di una condotta dolosa di alcuni suoi ausiliari (quelli che hanno concorso al furto) e gravemente colposa di altri (quelli che non hanno preso alcuna iniziativa, anche nelle settimane precedenti, a fronte di funzionamenti anomali del sistema di allarme informatizzato).

Il dolo e la colpa grave degli ausiliari, in effetti, non possono che riversarsi con identica valenza sulla responsabilità della Banca verso il cliente per l'intero danno patito, non valendo la clausola limitativa della responsabilità (che la convenuta qualifica peraltro come identificativa dell'oggetto) ad Euro 10.000,00.

La clausola contrattuale, in realtà, a ben guardare si limita ad individuare in Euro 10.000,00 il massimale assicurativo idoneo a coprire l'eventuale furto ai danni del cliente, ma formalmente non limita la responsabilità contrattuale della Banca alla medesima somma, nè pone limiti al valore dei beni che il cliente può custodire nella cassetta di sicurezza.

La clausola, dunque, non concerne letteralmente l'oggetto del contratto (ovvero il servizio di cassetta di sicurezza), come afferma la Banca, e neppure in senso stretto costituisce una limitazione alla responsabilità della Banca, posto che una tale limitazione non è espressamente pattuita.

Qualora, invece, si ritenesse che una tale clausola abbia la funzione effettivamente ed implicitamente di limitare la responsabilità della Banca al valore di Euro 10.000,00 coperto dal massimale dell'assicurazione che la Banca intendeva stipulare in caso di furto a danno del cliente, allora tale clausola non potrebbe che essere considerata inefficace ex art. 33 del Codice del Consumo, in particolare ex lett. b, secondo cui è vessatoria la clausola che esclude o limita i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista, con conseguente nullità della clausola stessa in forza del successivo art. 36, quantunque la clausola fosse stata oggetto di specifica trattativa (ipotesi peraltro neppure dedotta da parte convenuta e comunque manifestamente irrealistica essendo tali contratti stipulati sulla base di formulari standard redatti dalla Banca, anche qualora la proposta contrattuale provenisse apparentemente dal cliente).

Infatti, a titolo esemplificativo, va detto che "in tema di cassette di sicurezza, ha natura vessatoria la clausola che limita la responsabilità contrattuale della banca ai soli danni comprovati e obiettivi, con esclusione del valore d'affezione, assumendo come limite quantitativo il valore delle cose custodite dichiarato dal cliente e il conseguente massimale assicurativo" (Cassazione civile sez. I, 21/05/2008, n. 13051), esattamente come avvenuto nella fattispecie in esame.

In effetti, anche a prescindere della nullità ex art. 1229 c.c. di una siffatta clausola contrattuale limitativa della responsabilità per dolo e colpa grave imputabile al professionista, va detto che secondo la sentenza appena citata, la quale si muove in aderenza alla precedente sentenza della Cass. n. 4946/2001, la clausola in esame è affetta da un concorrente vizio di vessatorietà e nullità in forza del Codice del Consumo e di nullità ex art. 1229 c.c.

La clausola di cui si discute, infatti, comporta uno "squilibrio" a carico del cliente - consumatore ex art. 33 Codice del Consumo (vecchio art. 1469 bis c.c.), e, ancora più specificamente, anche se ha

formato oggetto di trattativa, determina, in caso di inadempimento (anche per colpa lieve) della Banca, una limitazione nella proposizione dell'azione risarcitoria nei confronti della stessa.

La clausola è dunque nulla in forza della tutela apprestata dal Codice del Consumo.

Essa, comunque, è anche nulla ex art. 1229 c.c.

Come sopra già esposto, nella fattispecie in esame deve ritenersi che la responsabilità della Banca nella determinazione del furto debba essere sussunta nell'alveo della colpa grave, con conseguente nullità ex art. 1229 c.c. della clausola limitativa della propria responsabilità risarcitoria.

Infatti, per pacifica giurisprudenza, "in tema di locazione di cassette di sicurezza la clausola predisposta a stampa tra le condizioni generali che - in aggiunta a quanto risulta dagli accordi particolari e specifici - limiti a una determinata somma, di importo relativamente modesto, la responsabilità della banca, per la perdita dei valori depositati integra un patto limitativo non dell'oggetto del contratto, ma del debito risarcitorio della banca, in quanto impone un massimale all'entità del danno dovuto per l'inadempimento dell'obbligo di tutelare il contenuto della cassetta: obbligo che è da ritenere svincolato dal valore degli oggetti depositati, in virtù della segretezza garantita alle operazioni dell'utente" (Cassazione civile sez. III, 25/11/2008, n. 28067; Cass. civ. Sez. Un. 1 luglio 1994 n. 6225; Cass. civ. Sez. III, 10 febbraio 1998 n. 1355; Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2004 n. 14462).

La citata giurisprudenza richiama, in effetti, l'indivisibilità del dovere di custodia gravante sulla Banca, dovere che deve essere adempiuto con la massima diligenza, qualunque sia il contenuto delle cassette di sicurezza e qualunque sia l'entità dei valori depositati.

Va infatti evidenziato che nei contratti che - come la locazione di cassette di sicurezza - impongano al contraente un dovere di custodia, il rischio di danni dipendenti da furto o rapina è in larga misura condizionato dal comportamento del custode e dalla diligenza da lui posta nell'adempiere ai suoi doveri, tanto che la minore esposizione a responsabilità potrebbe determinare una minore propensione ad affrontare i costi necessari a ridurre al minimo i rischi di furto o di rapina.

Il fatto, quindi, di ammettere la limitazione della responsabilità della Banca per i danni, anche nel caso di violazione del dovere di custodia per dolo o colpa grave, tramite un accordo contrattuale che includa nell'oggetto del contratto l'entità dei rischi di cui la Banca è disposta a rispondere, comporterebbe nella sostanza ammettere che l'obbligato possa in certa misura sottrarsi alla responsabilità per custodia, anche quando il sinistro sia addebitabile a fatto proprio e ciò potrebbe suggerire al custode di non adottare tutte le misure idonee ad evitare i danni, in funzione della minore esposizione al rischio.

La soluzione giurisprudenziale in vigore, invece, opera nel senso di sollecitare la prestazione, da parte della Banca, del più alto grado possibile di diligenza nell'esercizio della custodia, sulla base del corrispettivo minimo richiesto alla clientela per la locazione delle cassette di sicurezza.

Nella fissazione del corrispettivo minimo potrà l'impresa effettuare i suoi calcoli e garantirsi l'adeguata remunerazione del servizio sicchè la limitazione della responsabilità in relazione al singolo evento dannoso, anche nel caso di dolo o colpa grave, avrebbe l'effetto di trasferire indebitamente e casualmente sui singoli utenti di volta in volta danneggiati i costi provocati dalla negligenza nella custodia.

In effetti, a ben vedere, il contratto previsto dall'art. 1839 c.c. è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale la Banca si obbliga, verso il pagamento di un canone, a mettere a disposizione del cliente locali idonei all'espletamento del servizio delle cassette di sicurezza ed a provvedere alla custodia degli stessi ed alla integrità della cassetta, a prescindere dalla natura e dal valore degli oggetti immessi dal cliente - il quale ha diritto di mantenerne segreto il contenuto - elementi questi ultimi che restano dunque estranei alle obbligazioni contrattuali delle parti (Cass., Sez. U., 23/02/1995, 2067).

In questa cornice, le prestazioni cui la Banca è tenuta non subiscono in linea di principio variazioni in dipendenza del valore degli oggetti immessi nella cassetta e, poichè non è configurabile in capo al cliente una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che egli abbia omesso di informare la banca in ordine ai beni immessi e al loro valore, la prevedibilità dei danni cui la Banca può essere chiamata a rispondere in caso di inadempimento va correlata unicamente alle obbligazioni da essa assunte con la conclusione del contratto, a nulla rilevando perciò il fatto che sia mancata una siffatta comunicazione da parte del cliente non essendo essa suscettibile, in quanto estranea all'oggetto del contratto, di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della Banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c. (Cass., Sez. 1, 29/07/2004, n. 14462).

Secondo il modello di responsabilità delineato dall'art. 1839 c.c., dunque, la Banca, che presta il servizio di cassette di sicurezza risponde dell'obbligazione di custodia ed idoneità dei locali e di integrità delle cassette assunto con la conclusione del contratto nei soli limiti in cui l'inadempimento della predetta obbligazione non sia imputabile al caso fortuito.

Posto quindi che per costante giurisprudenza non costituisce - sotto il profilo casistico suggerito dalla fattispecie - caso fortuito il furto, "in quanto è evento prevedibile in considerazione della natura della prestazione dedotta in contratto" (Cass. Sez. 1, 27/12/2011, n. 28835), l'accertamento della responsabilità della Banca in caso di inadempimento va condotto alla stregua dagli ordinari canoni di giudizio che presiedono all'accertamento della responsabilità contrattuale, di modo che, applicandosi l'art. 1218 c.c. - che "è norma generale del regime processuale della responsabilità contrattuale, in forza della quale la regola della presunzione della responsabilità non trova motivo di essere derogata" (Cass., Sez. 3, 22/12/2011, n. 28314) - grava sulla Banca "l'onere dimostrare che l'inadempimento dell'obbligazione di custodia è ascrivibile ad impossibilità della prestazione ad essa non imputabile, non essendo sufficiente ad escludere la colpa la prova generica della sua diligenza" (Cass., Sez. 1, 27/12/2011, n. 28835).

In questo contesto si inserisce, pertanto, la previsione, in sede di predisposizione delle condizioni di contratto regolanti il servizio, di una clausola limitativa della responsabilità della Banca nel caso in cui il valore delle cose immesse dal cliente nella cassetta di sicurezza ecceda un determinato limite.

E' questa una norma pattizia che ricade, dunque, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza (Cass., Sez. 3, 30/09/2009, n. 20948), sotto il vigore dell'art. 1229 c.c., comma 1.

Ciò preclude alla Banca di valersi della predetta limitazione di responsabilità laddove l'inadempimento dell'obbligazione di custodia sorta a suo carico sia dovuta a dolo o a colpa grave, ma non le impedisce di farsene scudo nell'ipotesi in cui, anche nel caso di furto, l'inadempimento sia cagionato da colpa lieve, fermo che anche in tale ipotesi, quando non sia invocabile il fortuito più generalmente liberatorio, l'accertamento della responsabilità gravante sulla banca segue le vie ordinarie e si rende quindi applicabile l'art. 1218 c.c. ovvero anche in tal caso "la questione della distribuzione dell'onere della prova non trova ragione di essere prospettata in termini diversi rispetto alla disciplina che regola l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali" (Cass., Sez. 1, 5/04/2005,

n. 7081), con l'ovvio corollario che è pur sempre onere della Banca, che voglia opporre la clausola di esonero, nei limiti in cui ne residua l'opponibilità fuori dai casi di dolo o colpa grave, provare che nella specie l'inadempimento ad essa imputato sia dovuto solo a colpa lieve, onere nel caso di specie non assolto alla luce di quanto sopra già esposto, essendo documentata la colpa grave.

Rileva in tale senso, infatti, anche la previsione di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., il quale stabilisce che, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata; ne consegue che, dovendo l'esercizio dell'attività bancaria (per la sua natura derivante dal modo in cui l'attività è "autorizzata" e "riservata" agli istituti di credito e disciplinata dal legislatore) ispirarsi al criterio di alta diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., è configurabile la colpa grave, e la conseguente responsabilità della banca, in caso di inadempimento derivante dall'omessa o insufficiente predisposizione delle cautele e delle misure atte a prevenire i furti dei beni custoditi nelle cassette (Cassazione civile sez. I, 07/03/2003, n.3389).

Posto quindi che, in vista della prevedibilità dell'evento, l'esimente del caso fortuito non ricorre nell'ipotesi di furto nelle cassette di sicurezza, la Banca è responsabile per colpa grave per omessa o insufficiente predisposizione di cautele idonee a prevenire la sottrazione dei beni custoditi (Tribunale Lucca, 25/03/2016, n. 678), come avvenuto nella fattispecie in esame alla luce di quanto precede.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha costantemente escluso che il caso fortuito, quale esimente della responsabilità della Banca, potesse essere integrato dal furto, e ciò perchè trattasi di un evento sicuramente prevedibile in considerazione della stessa natura della prestazione dedotta nel contratto (Cass. civ., sez. I, sent. 27/12/2011 n. 28835; ex multis: Cass. civ. sez. I, sent. 05/04/2005 n. 7084; Cass. civ., sez. I, sent. 27/08/1997 n. 8065; Cass. civ., sez. I, sent. 07/05/1992 n. 5421).

Quanto al profilo di un'eventuale responsabilità del cliente in ordine alla violazione dell'art. 1375 c.c., deve osservarsi che nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase dell'esecuzione del contratto è, in termini giuridici, a lui ascrivibile, come sopra già anticipato.

Infatti, non è configurabile, da parte dei clienti della Banca, una violazione del dovere di buona fede per il solo fatto che questi abbiano omesso di informare la banca circa i beni immessi nella cassetta ed il loro valore, nè tale mancata comunicazione è suscettibile di circoscrivere l'obbligo risarcitorio della Banca sotto il profilo della imprevedibilità del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1225 c.c. (Corte appello Napoli, 15/05/2017, n. 2109).

La Banca convenuta, dunque, è giuridicamente pienamente responsabile verso l'attore in relazione al danno da questi patito per il furto alla sua cassetta di sicurezza, essendo nulla la clausola limitativa della responsabilità alla minor somma di Euro 10.000,00, sia in forza del Codice del Consumo sia in forza dell'art. 1229 c.c.

3) Per quanto concerne, invece, la quantificazione del danno patito dall'attore il Tribunale osserva quanto segue in via generale.

La giurisprudenza, perfettamente consapevole delle difficoltà per il cliente di provare l'esatto contenuto della cassetta di sicurezza in ragione della normale segretezza del suo contenuto, ha elaborato alcuni principi applicabile alla fattispecie in esame.

Infatti, è stato detto che "il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza di fatto generalmente non divulgata, attesa la prioritaria esigenza di riservatezza che caratterizza la scelta di questo servizio bancario. Ne consegue che in tema di prova del suo contenuto, la parte ben può ricorrere alle deposizioni degli stretti familiari e il giudice è tenuto a non sottovalutare od ignorare, se coerenti con l'insieme dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perchè di provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell'esame e selezione del materiale probatorio, della peculiarità dei fatti da dimostrare (cassata, nella specie, la sentenza di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria della proprietaria della cassetta, ritenendo per l'appunto non provato il danno patrimoniale subito. A detta della Corte, la sentenza impugnata si era limitata ad un esame dei singoli riscontri, effettuato in modo atomistico, omettendo completamente di porre in correlazione gli elementi indiziari al fine di verificarne l'eventuale coerenza, precisione ed univocità)": Cassazione civile sez. I, 04/06/2012, n.8945.

La giurisprudenza ha anche affermato che "in presenza di una circostanziata denuncia alla polizia giudiziaria della natura, della qualità e del valore dei singoli oggetti trafugati; della prova che i danneggiati erano effettivamente proprietari degli oggetti che assumono depositati; delle deposizioni testimoniali relative al fatto che gli oggetti erano custoditi in banca, ed in mancanza di ogni prova o indizio in contrario - quali il fatto che le rivendicazioni non fossero compatibili con le condizioni economiche dei danneggiati, o con la frequenza e la data dei loro accessi alla cassetta (in relazione alla data di acquisto dei vari preziosi, ecc.) - il mancato ricorso alle presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., al fine di ritenere raggiunta la prova del danno, è da ritenere illegittimo, ove non venga adeguatamente motivato, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile fornire la prova storica.

Nè appare giustificato il diniego di ogni attendibilità ai testimoni legati ai danneggiati da vincoli familiari, considerato che normalmente le persone di famiglia sono le sole che possono essere a conoscenza delle circostanze dedotte, data la riservatezza che circonda i depositi in cassetta di sicurezza.

In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l'onere della prova del danno subito grava sull'utente, sebbene sia all'uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica" (Cassazione civile sez. I, 27/07/2017, n.18637).

Nel caso di specie elementi presuntivi a favore dell'attore sono senz'altro la tempestività della denuncia alla polizia contenente l'elenco dei beni sottratti nonchè la condizione economica di agiatezza personale sua e della sua famiglia, sicchè i beni dichiarati come sottratti risultano compatibili con le sue condizioni economiche; deve altresì essere considerato che poco tempo prima del furto l'attore aveva subito un furto in casa, ragion per cui può essere ritenuto ragionevole che abbia in seguito deciso di custodire i suoi preziosi in una cassetta di sicurezza.

Le foto, invece, di per sè servono relativamente a poco: trattasi, infatti, di fotografie assai risalenti nel tempo nessuna delle quali ritrae direttamente i gioielli (come talora accade, posto che taluni fotografano i preziosi da custodire nella cassetta di sicurezza), ma le persone che li indossavano (a cominciare dall'anziana zia dell'attore, appartenendo i preziosi rubati all'eredità ricavata dall'attore dalla citata zia), per quanto possano supportare la prova generale dell'agiatezza della famiglia e del possesso di taluni specifici preziosi per cui, tuttavia, è oggettivamente difficile, stante la qualità delle fotografie, formulare stime di valore certe (essendo del tutto impossibile ricavare il peso e la

qualità dei singoli preziosi), il che rende superflua la pur richiesta Ctù richiesta dall'attore in punto valore dei preziosi.

Ovviamente, tali elementi devono essere supportati da altre adeguate fonti di prova in ordine all'esistenza dei preziosi e del denaro all'interno della cassetta di sicurezza.

Le fonti di prova dedotte dall'attore più significative sono quindi alcune fotografie documentanti i gioielli (di cui si è appena parlato) ed alcune testimonianze orali.

Al riguardo, alla luce delle difese attoree in comparsa conclusionale, deve essere ribadita l'inammissibilità del capo n. 26 dedotto in memoria n. 2, in quanto riferito al possesso da parte dell'attore di 2 preziosi orologi a seguito della divisione con i fratelli dei beni della zia deceduta (da cui provengono i preziosi oggetto di causa), orologi la cui presenza nella cassetta di sicurezza, tuttavia, non è mai stata chiaramente affermata dall'attore (neppure nella denuncia presentata alla polizia), nel senso della coincidenza fra gli orologi ereditati dalla zia e quelli contenuti nella cassetta di sicurezza.

Quanto invece al capitolo n. 16, esso non è stato ammesso in quanto documentale laddove indica l'elenco dei preziosi che sono stati denunciati come derubati alla polizia e valutativo laddove si riferisce alle stime di valore dei singoli beni effettuate dall'orefice di fiducia dell'attore; tale capitolo, in ogni caso, non è idoneo a fornire la prova della presenza dei preziosi all'interno della cassetta di sicurezza, posto che l'orefice non era chiaramente a conoscenza della circostanza.

Circa poi la possibilità di ricorrere al giuramento estimatorio o suppletorio, va osservato che parte attrice non ha sollecitato il giudicante di procedere in tal senso nel corso dell'istruttoria, ma solamente con la comparsa conclusionale.

Va in ogni caso ricordato che per pacifica giurisprudenza "il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di semiplena probatio ha la facoltà ma non dell'obbligo di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo dell'adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., senza che, in quest'ultimo caso, possa invocarsi l'omessa motivazione di tale, discrezionale decisione" (Cassazione civile sez. III, 02/04/2009, n. 8021; Cassazione civile, sez. III, 10/02/2016, n. 2676).

Nel caso di specie, quindi, ritiene il giudicante non opportuno ricorrere agli invocati giuramenti, in quanto strumenti non congrui rispetto alla presenza o meno dei preziosi o del denaro all'interno della cassetta di sicurezza (anche a tutela della Banca, del tutto ignare delle suddette circostanze, e come tale sostanzialmente impossibilitata a fornire la prova contraria, dovendo pertanto soggiacere in tutto e per tutto all'assolvimento dell'onere probatorio in capo al cliente), mentre il valore del singolo prezioso, una volta accertatane la presenza nella cassetta di sicurezza, può essere desunto o dai prezzi ordinari di mercato o in via equitativa.

Quanto, quindi, ai singoli preziosi indicati dall'attore come presenti nella cassetta di sicurezza al momento del furto, il Tribunale osserva quanto segue.

Il teste A (che è il medico analista dell'attore) ha dichiarato che prima del furto il suo assistito gli parlò in almeno 3 occasioni dei gioielli di famiglia, ed in modo particolare del lingotto d'oro dal

peso di un chilo, dei marenghi, dei granati nonché di altri gioielli di famiglia fra cui un importante anello (della cui perdita l'attore rimase molto provato); ha pure aggiunto che l'attore gli riferì anche della presenza di un importante somma di denaro nella cassetta di sicurezza (Euro 100/150.000,00).

Trattasi, dunque, di una testimonianza integralmente de relato actoris (non avendo mai il teste visto i gioielli), e come tale di scarso valore probatorio, salva la rilevanza in questa sede circa l'esistenza di alcuni preziosi e della loro presenza nella cassetta di sicurezza, posto che il teste (di indubbia attendibilità essendo privo di qualsivoglia interesse nel presente giudizio) ha dichiarato di aver appreso le circostanze predette prima del furto.

In effetti, va aggiunto in punto di diritto che "la deposizione de relato ex parte actoris, se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario; può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità" (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2006, n. 11844; Cassazione civile, sez. II, 31/07/2013, n. 18352), sicchè la testimonianza di A (come le altre de relato) devono essere valutate alla luce degli altri elementi probatori acquisiti).

Il teste B, fratello dell'attore nonché dipendente della convenuta, ha invece così dichiarato: "io ricordo dei beni, alcuni da me visti e altri di cui ho solo sentito parlare. Io ho visto questi beni perchè dopo la morte di mia zia li portò a casa mia in un plateau. Alcuni li avevo già visti da mia zia, ricordo che c'erano delle collane (almeno 3, ma non sono in grado di dirne il peso), il bracciale di oro giallo, il lingotto d'oro lo vidi circa 50 anni fa da mia zia, non ricordo il peso, sarà stato lungo 12 o 15 cm, con superficie superiore ricurva, lo spessore era di un paio di dita; si parlava spesso dei marenghi ma non li ho mai visti. Ricordo gli orologi d'oro di mia zia, ma non posso dire se quelli della denuncia erano gli stessi. Ricordo di aver visto le due fedie matrimoniali dei nonni. C'erano molti gioielli ma non sono in grado di essere più preciso".

Il teste ha poi riferito che l'attore insieme alla sorella decise che i preziosi della zia che erano destinati all'attore sarebbero stati trasferiti nella cassetta di sicurezza oggetto di causa.

Per il resto il teste ha effettuato dichiarazioni de relato actoris, circa la presenza dei granati, dei marenghi, del denaro contante (spostato nella cassetta di sicurezza dopo il furto a casa del fratello che ne aveva bisogno per la sua attività commerciale); infine ha riconosciuto nelle fotografie prodotte due delle collane già appartenenti alla zia e che, essendo state assegnate all'attore, avrebbero dovute essere portate nelle cassette di sicurezza secondo le dichiarazioni del fratello rese prima del furto.

La teste C (collaboratrice domestica dell'attore) ha invece dichiarato di non aver mai visto i preziosi che sarebbero stati contenuti nella cassetta di sicurezza, ma che l'attore, dopo il furto a casa, decise di portare una grossa somma di denaro (dalla teste vista nella cassaforte casalinga) presso la cassetta di sicurezza.

La teste D (commercialista ed amica dell'attore da circa 30 anni) ha quindi dichiarato "non ho mai visto i granati, so che c'erano nella cassetta di sicurezza diversi gioielli che erano della zia, tra cui un anello con brillante e uno più piccolo, un lingotto d'oro ed altri gioielli. Preciso di non aver mai visto tali gioielli di cui però si parlava anche prima del furto. Dei granati non ho invece mai sentito parlare. Alcuni fa, l'attore fu chiamato mentre era nella casa sua ad Albenga perchè nella casa di Torino vi era stato un tentativo di furto e dopo quell'occasione portò il denaro nella cassetta di sicurezza. Non so con certezza quanto denaro vi fosse, mi pare 80/100 mila Euro. Il lingotto d'oro era una cosa vecchia di famiglia, ma non l'ho mai visto. L'attore mi disse che aveva dei marenghi

ma non so quanti, ne parlavamo anche perchè anch'io avevo dei marenghi che mi regalava mi zio insieme a delle sterline. Io ho conosciuto la zia in vita e posso riconoscere la collana di cui alla foto n. 5, era una collana d'oro, gliela ho vista addosso, la zia l'aveva quasi sempre, come gli orecchini di perla".

La sorella, infine, ha dichiarato: "io sapevo che i beni erano della nostra famiglia, le banconote non le ho mai viste, non ha mai visto il lingotto (forse da bambina ma non sono sicura). Io ho visto la spilla intrecciata in oro e brillanti, la spilla a forma di bouquet, preciso di non aver mai visto la cassetta di mio fratello, gli orologi li ho visti al polso di due zie, non ricordo la marca.

Preciso di non essere andata con mio fratello a ritirare i gioielli dalla cassetta di piazza San Carlo, mio fratello era delegato e quindi poteva farlo da solo.

I granati erano della grandezza dell'unghia del mio dito mignolo, e li ho visti da mio fratello ma non nella cassetta di sicurezza, li vidi circa 10 anni fa. Mia zia aveva anche una collana d'oro massiccio intrecciata. I marenghi non li ho mai visti, anche se mio fratello e i miei genitori ne parlavano sempre come un vanto di famiglia. Non so dire quanti fossero. Nella cassetta della zia di piazza San Carlo erano confluiti tutti i beni della famiglia, e presumo che le due fedie siano quelle dei nonni.

Sapevo che mio fratello avrebbe ritirato i gioielli dalla cassetta della zia dopo che la stessa morì.

Preciso che dopo la morte ci siamo trovati tutti e 3 i fratelli e in quell'occasione l'attore portò i gioielli della zia, meno i marenghi ed il lingotto, che erano già stati destinati all'attore. Dopo di che decidemmo che i gioielli li avrebbe tenuti mio fratello in cassetta.

Capo 30: non ho mai visto la cassetta di mio fratello, così come quella di mia zia, quando abbiamo definito i rapporti derivanti dall'eredità di mia zia, mio fratello mi ha versato dei soldi, parte per bonifico, ed altra parte andammo insieme a fine settembre 2015 (una settimana dopo è nato mio nipote) in banca presso la filiale di corso Peschiera, mio fratello scese da solo verso la cassetta di sicurezza e da lì prelevò una mazzetta di contanti che vennero versate sul mio conto lo stesso momento.

Non so dire se al momento del furto nella cassetta ci fosse una somma specifica, so solo che in generale teneva del contante in cassetta dopo i furti subiti in casa.

Capo 45: nella foto 5 indosso a mia zia c'è la collana di cui ho parlato prima, quella in oro massiccio, nella foto 6 c'è la spilla intrecciata indossata da mia nonna, nella foto 11 forse c'è la spilla a fiocco, ma non sono sicura".

Così riassunta l'istruttoria esperita, il Tribunale ritiene in generale provato che l'attore nella cassetta di sicurezza custodisse diversi preziosi che provenivano dall'eredità della zia.

La circostanza è confermata, anche a livello presuntivo, dalle seguenti circostanze: 1) la tempestività della denuncia alla polizia contenente l'elenco dei beni sottratti; 2) la condizione economica di agiatezza personale e della sua famiglia, compatibile con il possesso di molti preziosi; 3) il furto precedente che l'attore aveva subito in casa, sicchè può essere ritenuto ragionevole che abbia in seguito deciso di custodire i suoi preziosi in una cassetta di sicurezza; 4) le foto della zia con indosso dei gioielli di valore; 5) le testimonianze complessivamente escusse in quanto, sebbene nessun teste abbia visto il contenuto della cassetta, tutti hanno concordato nell'affermare che l'attore (prima del furto) decise di portare i preziosi della zia (oltre che il denaro) nella cassetta di sicurezza.

Circa, invece, la presenza dei singoli preziosi va detto (seguendo l'Ordine dell'attore di cui alla comparsa conclusionale) che:

1. collana in oro intrecciata a maglia tipo laccio: la prova della sua esistenza può essere desunta dai testi e dalle fotografie;
2. bracciale oro giallo h. 2,5 cm: teste;
3. collana in oro a maglia massiccia: testi e fotografie;
4. collana in oro a maglie ovali: testi e fotografie;
5. collana in oro intrecciata: testi e fotografie;
6. spilla lavorata con brillanti e perle: teste;
7. spilla oro bouquet: teste;
- 8 e 9 orologi in oro della zia: il teste ha sì detto che la zia aveva degli orologi preziosi, ma non è stato in grado di dire che quelli oggetto della denuncia di furto fossero proprio quelli della zia (cosa in effetti non palese neppure nelle affermazioni dell'attore prima della comparsa conclusionale), mentre la sorella ha semplicemente detto che la zia aveva sì degli orologi ma di non conoscerne la marca; peraltro, neanche l'attore in sede di denuncia penale ne ha riferito la marca. Ritiene pertanto il Tribunale che la prova dell'esistenza di tali preziosi nella cassetta di sicurezza non possa ritenersi raggiunta (non potendosi affermare che quegli orologi erano proprio quelli della zia), e comunque, in assenza di alcuna testimonianza concreta circa la marca ed i modelli degli orologi della zia, sarebbe pure impossibile stimarne il valore, posto che la marca influisce – notoriamente – sul valore degli orologi;
10. altro orologio in oro e catena con conchiglia in oro portafoto antica: nessuna prova significativa, non essendo sufficienti generiche testimonianze circa la presenza di preziosi;
11. spilla a fiocco in oro con pietre preziose: teste.;
12. n. 2 fedi matrimoniali in oro giallo: teste.;
- 13: n. 4/5 medagliette commemorative in oro: nessuna prova significativa;
- 14: n. 1 lingotto in oro da 1 Kg, tipo anni 40, incartato in velina: testi (che ha dichiarato di averlo personalmente visto in passato)
- 15: n. 30 marenghi svizzeri in oro zecchino fior di conio: testi;
- 16: n. 1 sacchettino contenente 40 granati tagliati di 2 carati circa cad.: testi;
- 17: n. 1 catenina oro giallo con conchiglia portafoto in oro con foto interne: nessuna prova significativa;
- 18: n. 1 anello in oro bianco con brillante: testi..

Ritiene pertanto il Tribunale che, alla luce di quanto precede, possa ritenersi raggiunta la prova, anche in via presuntiva (significativo al riguardo il teste secondo cui l'attore, in cura psicoanalitica da molti anni presso il citato teste, fu molto provato dal furto in ragione dell'importanza dei bei sottratti, circostanza che induce a ritenere l'effettiva presenza di diversi gioielli della sua famiglia nella cassetta di sicurezza) della presenza dei gioielli sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui ai punti 8, 9, 10, 13 e 17, dal valore stimato dall'attore di Euro 4.900,00 + 4.500,00 + 600,00 + 1.200,00, per un totale di Euro 11.200,00, non avendo invece l'attore quantificato il valore del prezioso di cui al n. 10 (peraltro non presente nella denuncia di furto).

Circa, invece, la presenza del denaro va detto che il rispetto della normativa antiriciclaggio o sull'uso del contante non ha alcun rilievo nella fattispecie in esame, ove deve solo essere appurato se l'attore custodiva o meno il denaro nella cassetta di sicurezza, comportamento peraltro ordinario essendo massima di comune esperienza quella della custodia di denaro contante all'interno delle cassette di sicurezza.

Come detto, alcune circostanze fanno presumere una risposta positiva alla presenza della somma di Euro 100.000,00 all'interno della cassetta di sicurezza, ovvero: 1) l'agiatezza dell'attore; 2) la necessità di dover spendere un'importante somma (necessità confermata dai testi, pressappoco per l'importo di Euro 100.000,00, tanto che l'attore subito dopo il furto se li fece prestare dalla Banca a mezzo contratto di affidamento come si evince dal doc. n. 15 di parte attrice, nonché confermata dal doc. n. 14 sempre di parte attrice, consistente nell'atto di acquisto notarile di un'azienda da parte dell'attore avvenuto esattamente pochi giorni dopo il furto dalla cassetta di sicurezza per un importo simile a quello denunciato come rubato); 3) il precedente furto in casa, fatto idoneo a supportare la tesi per cui l'attore abbia in seguito trasferito il contante che indubbiamente aveva (teste) nella cassetta di sicurezza.

Pure il teste (l'analista) ha dichiarato che l'attore prima del furto gli riferì la presenza di un'importante somma di denaro nella cassetta (per Euro 100/150.000,00) e così la teste (per Euro 80/100.000,00), mentre i fratelli hanno confermato l'abitudine della presenza di denaro nella cassetta di sicurezza, nonché (Se.) la presenza di un'importante somma in contanti (per Euro 100.000,00) necessaria per l'impresa del fratello (come in effetti confermato dal doc. n. 14 attoreo)

Alla luce di quanto precede ritiene il Tribunale che possa ritenersi provata anche la presenza di denaro contante così come indicata dall'attore (Euro 100.000,00).

4) Circa, invece, il valore dei preziosi, il Tribunale rileva quanto segue.

Il lingotto d'oro, dal peso presumibile di un Kg anche alla luce della testimonianza di ..., ha un valore pari al prezzo corrente dell'oro (essendo una commodity: ad esempio si veda (omissis...)); e quindi risulta ragionevole la stima di Euro 40.000,00 al valore attuale (trattandosi di obbligazione di valore, il danno deve essere risarcito al valore di oggi, essendo nel frattempo salito il valore dell'oro rispetto alla data del furto e quindi rispetto alla stima fornita dall'attore).

Lo stesso vale per i 30 marenghi svizzeri (omissis...) per i quali è condivisibile la stima dell'attore di Euro 6.540,00, e lo stesso vale per i 40 granati (Euro 10.000,00).

Per quanto riguarda i gioielli, invece, la stima del loro valore risulta oggettivamente più complessa: possono rilevare a supporto, infatti, solamente le testimonianze raccolte nonché alcune vecchie fotografie della zia.

Tali fonti di prova, tuttavia, non sono in grado di determinare con certezza nè il peso dei preziosi (si pensi all'oro o ai carati delle gemme) nè la loro qualità, anche se possono suggerire l'idea della loro importanza economica, in ragione delle dimensioni comunque apprezzabili dalle fotografie e dall'agiatezza della famiglia dell'attore (che esclude il possesso di preziosi finti o di scarso valore, anche alla luce del possesso di altri preziosi di indubbio valore, nè essendo plausibile la conservazione presso una cassetta di sicurezza di gioielli di scarso valore economico secondo le regole dell'id quod plerumque accidit).

Parte attrice ha indicato quindi una stima analitica per ogni prezioso, suggerita da un orefice di sua fiducia (circostanza non contestata).

Tale stima, per quanto riguarda il valore del lingotto, dei marenghi e dei granati è risultata conforme ai valori di mercato dei suddetti preziosi: non vi è dunque motivo per ritenere la medesima stima non correlata alla realtà per quanto concerne gli altri preziosi.

Peraltro, come già anticipato per il lingotto, nel corso del giudizio il valore dell'oro è aumentato di circa il 10% (circostanza da ritenere senz'altro prevedibile e come tale risarcibile ex art. 1225 c.c., trattandosi di un'ordinaria oscillazione di mercato).

Ciò posto, il Tribunale in via equitativa e presuntiva fa proprie le stime di valore allegate dall'attore, da ritenere congrue in relazione alle argomentazioni che precedono, le quali scontano peraltro (in senso favorevole alla Banca) il mancato accrescimento di valore rispetto all'aumento del valore dell'oro al momento della presente sentenza, accrescimento che il Tribunale (salvo il caso del lingotto, per il quale il valore può essere attribuito in termini di chiarezza e certezza sulla base del suo peso) non ritiene di dover operare, sempre con valutazione in via equitativa, in quanto la stima fatta dall'orefice dell'attore sconta a sua volta inevitabilmente un margine di indeterminatezza in considerazione delle modalità per cui è stata svolta (in assenza dei gioielli), ragion per cui ritiene il giudicante di tenere fermo il valore dichiarato dall'attore.

E quindi, analiticamente: n. 1 Anello in oro bianco con brillante da circa 2 carati (supponendo brillantezza media "h", purezza VS1, media) Euro 25.000,00;

n. 1 bracciale in oro giallo, altezza circa 2.5. cm lavorato (gr. 50) Euro 3.500,00;

n. spilla in oro a forma di bouquet di fiori con brillanti Euro 4.000,00;

n. 1 spilla intrecciata oro e brillanti Euro 4.900,00;

n. 1 spilla intrecciata in oro senza brillanti identica alla precedente Euro 3.500,00;

n. 2 fedie matrimoniali in oro giallo Euro 1.400,00;

n. 1 collana in oro intrecciato "a maglia" tipo laccio Euro 3.400,00;

n. 1 N 1 collana in oro lavorazione a maglie ovali Euro 4.500,00;

n. 1 spilla a fiocco in oro con pietre preziose Euro 4.000,00;

n. 1 collana in oro a maglia massiccia spessa Euro 4.200,00;

per un totale di Euro 58.400,00, oltre al valore del lingotto, dei marenghi e dei granati (per complessivi Euro 56.540,00), per un totale complessivo di Euro 114.940,00 al valore attuale (oltre Euro 100.000,00 per il furto del denaro contante).

5) L'attore, poi, chiede gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dal giorno del sinistro al saldo effettivo.

Circa la spettanza degli interessi e della rivalutazione va detto che entrambe sono in astratto dovute in quanto "l'obbligazione di risarcimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione" (Cassazione civile, sez. I, 10/03/2010, n. 5843).

Tuttavia, nel caso di specie il valore dei preziosi è già stato determinato con valutazione equitativa al valore attuale (e lo stesso vale ovviamente per la somma di denaro sottratta), ragion per cui, posto che la rivalutazione ha lo scopo di attualizzare al momento della sentenza il danno patito, alcuna rivalutazione deve essere ulteriormente disposta, pena duplicazione della suddetta posta risarcitoria.

Possono, invece, essere accordati in via di principio gli interessi (di natura compensativa e non corrispettiva, trattandosi di risarcimento e di obbligazione di valore).

Ritiene tuttavia il giudicante che in considerazione della tipologia di beni sottratti e quindi della tipologia del danno patito dall'attore, gli interessi non possano essere applicati in relazione al danno conseguente alla sottrazione dei preziosi.

Infatti, l'attribuzione degli interessi compensativi può anche non essere applicata dal giudice (v. Cass. civ., sez. II, 20 giugno 2014, n. 14121) in quanto in ogni caso essa deve avvenire secondo i criteri espressi dalla Suprema Corte in modo tale da non eccedere le finalità di ristoro integrale del danno che l'hanno ispirata (v. Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2014, n. 17795, che, a sua volta, richiama Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2010, n. 9926; Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2007, n. 8520).

Nel caso di specie, quindi, ritiene il giudicante che il danno conseguente al furto dei preziosi sia interamente risarcito mediante l'attribuzione del loro valore rivalutato alla data odierna, posto che l'eventuale possesso dei suddetti gioielli da parte dell'attore nel corso del giudizio non avrebbe al medesimo arrecato altro vantaggio economico che quello derivante dalla loro eventuale rivalutazione, la quale tuttavia è già stata oggetto di valutazione equitativa da parte del Tribunale, sicchè non possono essere riconosciuti gli interessi su tale porzione del risarcimento riconosciuto (Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2018, n. 18564).

Gli interessi, invece, possono essere riconosciuti sulla somma di denaro sottratta, essendo il denaro bene fruttifero per eccellenza.

Quanto alla loro decorrenza, va detto che quella richiesta dall'attore (data del sinistro) non può essere accolta in quanto la fonte di responsabilità della Banca è di natura contrattuale e quindi va affermato che "il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti

retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda" (Cass. civ., Sez. III, 20/04/2009, n. 9338) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2. comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415).

Nel caso di specie, quindi, il primo atto idoneo alla costituzione in mora della Banca è costituito dall'istanza di mediazione che è stata notificata via pec in data 28.11.2016 (doc. n. 18 parte attrice), sicchè gli interessi decorreranno da tale data.

Circa la misura degli interessi compensativi sulla somma di denaro sottratto, va detto in via generale che è possibile utilizzare un tasso legale oppure un tasso stabilito dal Tribunale in via equitativa (in quanto non si tratta tecnicamente di interessi, ma di una delle diverse modalità pretoriamente adottabili per ristorare il danneggiato; v. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2006, n. 1215, e Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21010), non essendo invece direttamente applicabile l'art. 1284, quarto comma, c.c., in quanto norma volta a disciplinare innanzi tutto gli interessi nelle obbligazioni di valuta, per quanto possa essere utilizzata come parametro equitativo anche per le obbligazioni di valore (sul punto: sentenza Tribunale delle Imprese Torino 20.11.2018 n. 5384).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il tasso degli interessi sulla somma di denaro di Euro 100.000,00 in via equitativa debba essere calcolato dalla data di costituzione in mora (28.11.2016) e sino alla data della domanda nel tasso pari alla media del tasso Bot annuale del quarto trimestre 2016, e con decorrenza dalla data della domanda e sino alla data della sentenza nella metà del tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c.

Circa, invece, il danno non patrimoniale per la perdita di oggetti dal grande valore affettivo, va detto che il teste Bo. (medico psichiatrico che aveva in cura l'attore da prima del furto), ha riferito che Bo. era risultato molto provato dal furto di beni che, per dichiarazione di altri numerosi testi, costituivano altresì in taluni casi dei veri e propri vanti di famiglia.

Può dunque essere riconosciuto anche in via presuntiva un danno non patrimoniale per la perdita di beni dal grande valore effettivo, essendo provato sia il grave turbamento dell'attore conseguente al furto sia il forte legame con taluni di questi oggetti.

Quanto alla sua determinazione economica, ritiene il giudicante che, in assenza di parametri certi (non individuabili in una mera percentuale rispetto al valore economico dei beni sottratti in quanto l'affezione ed il turbamento non dipendono dal valore economico intrinseco dei beni), in via equitativa possa essere indicato in Euro 10.000,00 (somma al valore attuale già comprensiva di rivalutazione), oltre gli interessi ex art. 1284 c.c., quarto comma, dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Dopo la sentenza, infatti, l'intero credito di valore dell'attore diviene di valuta a seguito della liquidazione giudiziale, sicchè da tale data gli interessi (sull'intera somma liquidata in conto capitale a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale), oramai da qualificare come corrispettivi e non più compensativi, saranno calcolati nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., essendo obbligazione di valuta.

6) Quanto alle spese del presente giudizio, va detto che esse seguono la complessiva soccombenza della convenuta, dovendo essere liquidate secondo lo scaglione di riferimento collegato all'importo riconosciuto all'attore (sino ad Euro 260.000,00).

Infatti, il Tribunale ricorda che ex art. 5 del D.M. n. 55/2014 "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto

che a quella domandata", sicchè le spese devono essere liquidate "sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza, tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, criterio del decisum": Cass. civ., Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014), ragion per cui lo scaglione di riferimento deve essere determinato con riguardo alla somma concretamente riconosciuta al creditore e non a quella inizialmente richiesta (scaglione sino ad Euro 260.000,00).

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando,

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,

nel contraddittorio delle parti,

Condanna la banca Y. a pagare a favore di X la somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Condanna la banca Y a pagare a favore di X la somma di Euro 214.940,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi sulla minor somma di Euro 100.000,00 dalla data di costituzione in mora (28.11.2016) e sino alla data della domanda al tasso pari alla media del tasso Bot annuale del quarto trimestre 2016, e dalla data della domanda e sino alla presente sentenza al tasso pari alla metà del tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., ed oltre interessi sulla somma di Euro 214.940,00 ex art. 1284, quarto comma, c.c., con decorrenza dalla data della sentenza al saldo effettivo.

Condanna la banca Y alla rifusione delle spese di lite a favore di X, spese che si liquidano in Euro 13.430,00 a titolo di compenso, oltre Euro 1.241,00 a titolo di esposti, contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrendo.

Così deciso in Torino il 29.07.2019.